



CITTÀ di SAN DANIELE DEL FRIULI
Provincia di Udine

***Regolamento per l'istituzione ed il
funzionamento della
Consulta per la Disabilità***
(approvato con deliberazione consiliare n.4 del 29.01.2010)

Indice

- Art. 1 - Obiettivi**
- Art. 2 - Competenze**
- Art. 3 - Composizione**
- Art. 4 - Insediamento e durata**
- Art. 5 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente**
- Art. 6 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente**
- Art. 7 - Funzionamento della Consulta**
- Art. 8 - Dimissioni e decadenza**
- Art. 9 - Struttura**
- Art. 10 – Norma di rinvio**

Art. 1 – Obiettivi

1. In attuazione di quanto previsto dall' art. 2 del vigente Statuto Comunale, al fine di garantire effettiva partecipazione alle scelte amministrative da parte dei soggetti "diversamente abili" il Comune istituisce la Consulta per la Disabilità.

2. Scopi principali della Consulta sono:

- a) promuovere tutte quelle iniziative volte alla rimozione delle "barriere" che limitano o impediscono il conseguimento dei diritti e delle opportunità;
- b) promuovere il coinvolgimento della cittadinanza per l'attuazione di interventi nel settore dell'handicap;
- c) contribuire alla realizzazione di un ambiente (inteso nella sua accezione più ampia: edifici, spazi architettonici ed urbanistici, mezzi di trasporto pubblico, scuola, ambiente lavorativo, luogo abitativo, luoghi pubblici e privati di interazione sociale e ricreativa, ecc.) che garantisca ad ognuno l'esercizio autonomo di ogni attività indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali;
- d) favorire il conseguimento dell'autonomia personale dei soggetti disabili;
- e) promuovere l'integrazione dei soggetti con disabilità fisiche e psichiche con le realtà che si indicano con il termine complessivo di ambiente di vita: abitazione, scuola, luogo di lavoro, spazi architettonici ed urbanistici, luoghi ed edifici adibiti ad attività culturali, ricreative, ludiche e socializzanti, ecc.;
- f) favorire ogni tipo di iniziativa finalizzata al conseguimento, da parte delle persone con handicap, di pari opportunità rispetto ai cosiddetti normodotati;
- g) favorire la coerenza tra la "domanda" (i bisogni presenti sul territorio) e la "risposta" più capillare possibile (l'allestimento dei servizi);
- h) favorire l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari in relazione alla pluralità dei bisogni presenti sul territorio.

Art. 2 – Competenze

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art.-1 la Consulta esprime:

- a) esprime pareri preventivi, a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
- b) formula proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) formula proposte per l'istituzione, gestione e fruizione di servizi e beni comunali.
- d) svolge attività di ricerca sul mondo della disabilità nell'ambito comunale, diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni e pubblicazioni;
- e) valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della disabilità;
- f) presenta proposte alla Consulta Regionale per la disabilità per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;
- g) promuove, sostiene e valorizza la presenza di disabili nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni, - promuove, altresì, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura della disabilità sia nel campo del sapere che nel campo del saper fare;
- h) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo per rendere operante il diritto alla identità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni;
- i) promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale degli interventi nel settore dell'handicap;
- l) si avvale di ogni strumento e mezzo idoneo, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992 n° 104 e Legge 12 marzo 1999 n° 68.

Art. 3 - Composizione

1. La Consulta è così composta:

- Sindaco o suo delegato,
- 2 consiglieri di maggioranza,
- 1 consigliere di minoranza,
- 1 rappresentante delle Associazioni che operano sul territorio nel settore della disabilità,
- 4 persone diversamente abili.

2. Ad eccezione del Sindaco o suo delegato, componente di diritto, gli altri componenti sono eletti dalla Giunta Comunale.

3. Per assicurare il funzionamento della Consulta le attività di segreteria sono assicurate dal Servizio per le Politiche Sociali che garantisce anche la presenza di soggetto verbalizzante.

4. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita e non dà diritto ad alcun rimborso o gettone di presenza.

Art. 4 - Insediamento e durata

1. La prima riunione della Consulta è convocata entro 30 giorni dalla nomina dal Sindaco che la presiede sino alla elezione del Presidente di cui al successivo art. 5.

2. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

Art. 5 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza tra i componenti della Consulta, nella prima seduta, a scrutinio segreto. Qualora nessuno dei candidati raggiunga il numero di voti necessario, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Il Vice Presidente è eletto tra i componenti della Consulta, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 6 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale; convoca la stessa, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.

2. Il Presidente convoca e presiede la Consulta, vigila inoltre sull'osservanza del presente Regolamento. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Consulta quando un tanto sia richiesto da almeno un terzo dei componenti inserendo all'ordine del giorno gli oggetti indicati, purché rientranti nelle competenze della Consulta, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.

4. Il Presidente affida compiti ed incarichi temporanei ai singoli componenti della Consulta in relazione alle particolari competenze degli stessi.

Art. 7 - Funzionamento della Consulta

1. La Consulta viene convocata dal Presidente secondo una programmazione annuale prestabilita.
2. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima, anche a mezzo di posta elettronica.
3. La seduta della Consulta è valida, se è presente la maggioranza dei componenti.
4. Ai lavori della Consulta possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo componenti della Giunta, del Consiglio Comunale e esperti esterni.
5. Per l'espressione dei pareri si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale in ordine ai pareri delle commissioni.

Art. 8 - Dimissioni e decadenza

1. Il componente della Consulta ha facoltà di dimettersi, ciò dovrà avvenire in forma scritta da far pervenire al Sindaco.
2. L'assenza ingiustificata a tre sedute, consecutive senza motivazione valida, comporta l'immediata decadenza del componente della Consulta; di questo viene data comunicazione al Sindaco.
3. La sostituzione avviene in analogia a quanto previsto per l'elezione dei componenti secondo le modalità di cui all'art. 3.

Art. 9 – Struttura

1. La Consulta nel suo funzionamento è supportata dal Servizio per le Politiche Sociali al cui referente è demandata ogni iniziativa di carattere economico e di accesso agli atti.
2. Alla Consulta sono inoltre messi a disposizione, compatibilmente con gli spazi disponibili e le esigenze legate alla sicurezza, locali e strutture adeguati al suo funzionamento.

Art. 10 – Norma di rinvio

1. Per quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le norme disciplinanti l'attività delle Commissioni Consultive e le disposizioni di legge afferenti il settore dell'handicap.